



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Il Dirigente Generale
Delegato del soggetto attuatore
(Ordinanza n. 2 del 5 marzo 2020)

Prot. 117089 del 23 Marzo 2020

Oggetto: Chiarimenti in merito alle Ordinanze n. 15/2020, n. 12/2020 e n. 1/2020

Pervengono, anche attraverso il numero verde 800767676 e a mezzo e-mail, richieste di chiarimenti in merito alle Ordinanze indicate in oggetto.

A tal proposito nell'Ordinanza n. 15/2020, in ordine alla possibilità di rientro nel territorio regionale di talune categorie di persone, si precisa che i cittadini minorenni di rientro da viaggi studio all'estero, giovani calabresi al rientro dall'estero dopo aver partecipato a programmi Erasmus, ovvero studenti di rientro, dall'estero, per la frequenza di corsi master o dottorati di ricerca, possono - se in possesso di autocertificazione da inviare al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente - rientrare nel territorio regionale.

Per gli eventuali tragitti dalla stazione/aeroporto di arrivo, al domicilio/residenza di detti soggetti, ove sia comprovabile l'assenza di mezzi pubblici, è consentito lo spostamento di uno stretto familiare per il solo percorso e per il tempo strettamente necessari ad accompagnare il soggetto che rientra.

Resta fermo che, a cura del Dipartimento di Prevenzione, viene prescritta la quarantena di 14 giorni per dette persone, unitamente alle ulteriori indicazioni con le modalità già previste dalle disposizioni regionali vigenti.

In relazione al punto 9) dell'Ordinanza n. 12/2020, si ritiene che nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, i Sindaci abbiano facoltà di ridurre l'orario di apertura anche degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari.

In relazione all'Ordinanza n. 1/2020 punto 14) - alla luce del combinato disposto del DPCM del 22 marzo 2020, dell'Ordinanza dei Ministri della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 15/2020 - i controlli nei confronti dei passeggeri in arrivo presso gli aeroporti regionali, sono superati. Infatti, i soggetti che possono giungere presso tali scali sono esclusivamente quelli previsti dall'Ordinanza n. 15/2020. A tali passeggeri l'Autorità aeroportuale effettua la verifica sulle autocertificazioni.

Il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, conseguentemente, acquisendo la lista dei passeggeri in arrivo, presso la competente autorità aeroportuale, potrà adottare i provvedimenti di prescrizione della quarantena nei confronti dei soggetti non rientranti nelle categorie previste dall'Ordinanza n. 15/2020.

Antonio Belcastro